



# *Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*

*Il Procuratore della Repubblica e il Dirigente Amministrativo*

Ordine di servizio n. 54/2022

**Oggetto:** decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 recante “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”

Visto il decreto di cui all’oggetto, con il quale sono state dettate disposizioni urgenti, volte al superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022;

vista la Circolare del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, n. 84567 del 30 marzo 2022;

visto altresì, il decreto n. 23 del 30 marzo 2022 a firma del Procuratore e dell’Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Napoli, con il quale sono state impartite disposizioni valedoli per tutti coloro i quali accedano agli Uffici giudiziari di Napoli;

valutato che nel provvedimento appena citato sono stati *confermati, per quanto compatibili, tutti i provvedimenti già dati (...) in punto di deleghe, già disposte ai sensi dell’art. 9-sexies comma 5 del d.l. 52 dl 2021 e in punto di modalità di controllo;*

richiamato l’ordine di servizio n. 152 del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto: “*disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19. Individuazione dei delegati al controllo all’interno dei luoghi di lavoro e modalità operative*”, come integrato dall’ordine di servizio n. 194 del 28 dicembre 2021;

si dispone quanto segue.

Gli ordini di servizio innanzi citati sono modificati e integrati con le seguenti disposizioni:

- 1) a decorrere dal primo aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, il personale delle pubbliche amministrazioni, i magistrati, anche onorari, i giudici popolari, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia (ovvero tutti coloro elencati negli articoli 9-*quinquies* e 9-*sexies*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come novellato dall’art. 6, comma

6, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24), le Forze dell'Ordine, per l'accesso ai luoghi di lavoro, al fine dello svolgimento della prestazione lavorativa, dovranno possedere ed esibire, senza alcuna distinzione di età, una delle certificazioni verdi COVID-19 da avvenuta vaccinazione, guarigione o test (quindi anche il cd. *green pass base*);

- 2) le medesime disposizioni, per lo stesso arco temporale, si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso questo Ufficio, anche sulla base di contratti esterni, ivi inclusi i visitatori;
- 3) sono pertanto confermate, fino al 30 aprile 2022, le modalità operative dei controlli quotidiani della certificazione verde, come disposte negli ordini di servizio citati (si rammenta che nulla è stato modificato in merito alle norme di cautela sanitaria generale e di distanziamento, e che è rimasto immutato il quadro sanzionatorio previsto per le violazioni connesse agli obblighi di possesso del *green pass* di cui agli artt. 9-*quinques* e 9-*sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.);
- 4) con riferimento a coloro i quali risultino positivi al SARS-CoV-2, è confermato, secondo quanto previsto dall'art. 10-*ter*, introdotto nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, l'isolamento sanitario fino all'accertamento dell'avvenuta guarigione, con divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora;
- 5) i soggetti che abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, anche se non vaccinati, sono soggetti al solo regime dell'auto sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto, e sono tenuti ad effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto;
- 6) è confermato l'obbligo di osservanza di tutte le disposizioni sin qui impartite in materia di prevenzione da contagio da SARS-CoV-2, comprese quelle relative ai dispositivi di protezione individuali nell'ambito dei luoghi di lavoro vigenti;
- 7) il personale addetto ai varchi delle sedi delle isole E/5A ed E/5B redigerà, quotidianamente, apposita relazione, segnalando ogni violazione o sollecitazione alla violazione delle presenti disposizioni. Tale relazione è trasmessa al Procuratore aggiunto delegato nella materia per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, che ne riferisce al Procuratore della Repubblica.

Si comunichi ai Magistrati, anche onorari dell'Ufficio, al Personale amministrativo, ai Responsabili delle aliquote di Polizia Giudiziaria, anche per la partecipazione al personale dipendente e al personale aggregato appartenente alle Forze di Polizia.

Si comunichi, altresì, al Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, al Medico Competente, ai Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori, alle OO. SS e alle R.S.U. in sede.

Si trasmetta copia del presente provvedimento al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli e al Presidente del Tribunale, nonché, al Provveditore dell'Amministrazione

Penitenziaria di Napoli, al Dirigente del Commissariato ubicato presso il Nuovo Palazzo di Giustizia per le attività di competenza e per la partecipazione al personale dipendente preposto alla vigilanza ai varchi di accesso degli edifici giudiziari di competenza della Procura della Repubblica di Napoli.

Napoli, 1° aprile 2022

*Il Dirigente Amministrativo*  
*Maura Migliaresi*

*Il Procuratore della Repubblica*  
*Giovanni Melillo*